



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 ottobre 2008 (20.10)  
(OR. fr)**

**14405/08**

**ISR 24**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 15 ottobre 2008

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 73 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 646 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2008  
COM(2008) 646 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito  
all'applicazione dell'articolo 73 dell'accordo euromediterraneo che istituisce  
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato  
di Israele, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

- (1) L'accordo di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni tra l'Unione europea e Israele.
- (2) L'articolo 73 dell'accordo di associazione prevede la costituzione degli organi necessari per l'applicazione dell'accordo. In seguito all'elaborazione e all'adozione del piano d'azione UE-Israele nel quadro della politica europea di vicinato, sono stati istituiti dieci sottocomitati per poter far fronte alla crescente complessità tecnica degli argomenti trattati.
- (3) In occasione del settimo consiglio di associazione UE-Israele del marzo 2007, Israele ha espresso il desiderio di rafforzare la cooperazione nei diversi settori contemplati dall'accordo di associazione. Nella dichiarazione rilasciata in occasione dell'ottavo consiglio di associazione UE-Israele del giugno 2008, l'UE ha affermato che il consolidamento delle relazioni tra UE e Israele va considerato nel contesto dell'ampia gamma di obiettivi e interessi comuni.
- (4) Essa ha inoltre dichiarato che, per soddisfare il comune auspicio di migliorare le relazioni bilaterali, l'Unione europea vuole rafforzare gradualmente la cooperazione a livello politico e settoriale nell'interesse di entrambe le parti. Il consolidamento del dialogo politico tra UE ed Israele comprende l'istituzione di un sottocomitato a pieno titolo sui diritti umani al posto del gruppo di lavoro informale in tale settore.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione europea propone al Consiglio di istituire un nuovo sottocomitato da affiancare a quelli già creati per contribuire all'applicazione dell'accordo di associazione e del piano d'azione della politica europea di vicinato.
- (6) Il sottocomitato proposto sarà denominato: Diritti umani.
- (7) Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, il sottocomitato sarà presieduto dalla Commissione a norma della decisione del Consiglio del 25 marzo 2002. Qualora si discuta di argomenti che esulano dalle competenze comunitarie, la presidenza del sottocomitato sarà esercitata da un rappresentante della presidenza del Consiglio, che esprimerà altresì la posizione degli Stati membri. In tal caso la Commissione sarà pienamente associata ai lavori preparatori e alla definizione degli obiettivi delle riunioni del sottocomitato.
- (8) L'obiettivo, gli argomenti di competenza del sottocomitato e le modalità di applicazione sono indicati nel regolamento interno allegato.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 73 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, è stato firmato il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2000.
- (2) L'articolo 73 dell'accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi (in appresso "sottocomitati") necessari per l'applicazione dell'accordo,

DECIDE:

### *Articolo unico*

La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in merito all'applicazione dell'articolo 73 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Il sottocomitato è presieduto da un rappresentante della Commissione europea per conto della Comunità europea e degli Stati membri. Gli Stati membri vengono informati delle riunioni dei sottocomitati in questione e hanno il diritto di parteciparvi.

Un rappresentante della presidenza del Consiglio esprime la posizione dell'UE in merito alle questioni inerenti ai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. In tal caso la Commissione è pienamente associata ai lavori preparatori e alla definizione degli obiettivi delle riunioni del sottocomitato.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente  
[...]*

## Progetto di

### DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE

#### **Costituzione presso il comitato di associazione di un sottocomitato sui diritti umani**

Il consiglio di associazione UE-Israele,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 73 dell'accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi (in appresso "sottocomitati") necessari per l'applicazione dell'accordo,

DECIDE:

#### *Articolo unico*

È istituito, presso il comitato di associazione UE-Israele, il sottocomitato indicato nell'allegato 1 ed è adottato il suo regolamento interno di cui all'allegato 2.

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui deve riferire dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale.

Il comitato di associazione prende tutte le altre misure necessarie per garantire il buon funzionamento del sottocomitato e ne informa il consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, nonché di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il consiglio di associazione*

**ALLEGATO I**

**ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-ISRAELE**

**SOTTOCOMITATO CHE DIPENDE DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE**

(11) Diritti umani

## **ALLEGATO II**

### **Regolamento interno**

#### **Sottocomitato UE-Israele n. 11**

##### **Diritti umani**

#### 1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e degli Stati membri e da rappresentanti del governo israeliano. Le due parti si alternano alla presidenza. Ciascuna parte nomina il proprio presidente. Gli Stati membri sono informati delle riunioni del sottocomitato e invitati a parteciparvi.

#### 2. Ruolo

Il sottocomitato è una sede di discussione, consultazione e valutazione e dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

#### 3. Competenze

Il sottocomitato discute dell'attuazione dell'accordo di associazione e del corrispondente piano d'azione della politica europea di vicinato, anche nei settori elencati in appresso, e valuta i progressi compiuti rispetto agli obiettivi e agli interventi individuati e concordati nel piano d'azione. Se pertinente, si discute della cooperazione su questioni inerenti alla pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce possibili misure da adottare.

- Democrazia
- Dimensione dei diritti umani- Libertà fondamentali
- Lotta contro l'antisemitismo
- Lotta contro il razzismo e la xenofobia, compresa la discriminazione.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti. Mentre le questioni sopraelencate vengono discusse anche nell'ambito del sottocomitato sul dialogo politico e sulla cooperazione, il sottocomitato sui diritti umani si occuperà dell'aspetto dei diritti umani e dell'aspetto del diritto umanitario internazionale di parti pertinenti del piano d'azione della PEV, con particolare attenzione alle questioni interne di Israele e dell'UE. Su richiesta delle parti possono inoltre essere sollevati singoli casi.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

#### 4. Segreteria

Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante del governo israeliano svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari. I segretari preparano le riunioni del sottocomitato, fissandone anche la data e l'ordine del giorno.

## 5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze, di norma almeno una volta all'anno. Possono essere indette riunioni su richiesta del presidente di una parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro quindici giorni lavorativi. Nei limiti del possibile, più riunioni del sottocomitato possono essere raggruppate nell'arco di vari giorni con l'accordo di entrambe le parti.

Nei casi di particolare urgenza il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con l'accordo di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione vanno presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni vengono indette dal segretario competente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione il presidente viene informato della prevista composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

## 6. Ordine del giorno delle riunioni

Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso dal segretario competente al suo omologo al più tardi 10 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione. Le pezze giustificative devono pervenire ad entrambe le parti almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, questi termini possono essere abbreviati con l'accordo di entrambe le parti.

L'ordine del giorno viene adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

## 7. Verbale

Il verbale viene redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del verbale, comprese le proposte e le raccomandazioni del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

## 8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche e i lavori non sono resi pubblici.

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>			
			DATA:
1.	LINEA DI BILANCIO:	STANZIAMENTI:	
2.	<b>TITOLO:</b> Posizione della Comunità in sede di consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 73 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra		
3.	<b>BASE GIURIDICA:</b> Art. 73 dell'accordo di associazione UE-Israele		
4.	<b>OBIETTIVI:</b> Costituzione di un sottocomitato		
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI  (milioni di EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2008 (milioni di EUR)
	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009 (milioni di EUR)		
5.0	SPESE - A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - A CARICO DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO	n/a	n/a
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	n/a	n/a
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA		
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO:		
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SÌ
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SÌ
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE		NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI		NO
<b>OSSERVAZIONI:</b> Le riunioni del sottocomitato si terranno a Bruxelles e a Gerusalemme. Quando si svolgono in Israele, le spese dei partecipanti alle riunioni saranno coperte dal loro bilancio "Missioni".			